

Codice A1421A

D.D. 12 maggio 2021, n. 689

**Fondazione Colonia Alpina Emilio e Maria Gallo con sede nel Comune di Pollone (BI).  
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai  
sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017**



**ATTO DD 689/A1421A/2021**

**DEL 12/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'**

**OGGETTO:** Fondazione Colonia Alpina Emilio e Maria Gallo con sede nel Comune di Pollone (BI). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’ articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’ applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- a. l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Fondazione Colonia Alpina Emilio e Maria Gallo (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Pollone (BI), trae le sue origini dal fondatore Emilio Gallo, e fu eretta in Ente morale con Regio Decreto del 20/12/1923
- b. l’IPAB, a norma dello statuto vigente, da ultimo modificato con D.G.R n. 16- 6682 del 29/03/2018, ha quale scopo istituzionale “ospitare gratuitamente per cura climatica, durante la stagione estiva, dei ragazzi poveri di ambo i sessi ...”;
- c. Il Presidente dell’IPAB, in esecuzione delle deliberazioni n. 2 e n. 3 del 18/03/2019 del Consiglio

di Amministrazione, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 19/03/2019 (prot. 16339 del 19/03/2019) con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto, e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 10.314,33, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- d. successivamente, a seguito della nota prot. 41064 del 09/12/2020 della competente Struttura regionale, con la quale sono state richieste informazioni, modifiche ed integrazioni in merito alla documentazione agli atti, il Presidente e legale rappresentante dell'IPAB ha trasmesso, a parziale rettifica ed integrazione, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione datata 03/05/21, acquisita al prot. 17142 del 07/05/21 con la quale, ribadito e confermato l'intendimento di riordino da IPAB in Fondazione, procedeva a riapprovare lo Statuto e l'Inventario dei beni mobili ed immobili della Fondazione in sostituzione di quanto approvato con la precedente e sopra citata deliberazione del Consiglio di amministrazione nr. 3 del 18/03/2019.

L'istanza, nella formulazione di cui ai protocolli n. 16339 del 19/03/2019 e n. 17142 del 07/05/21, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi.

L'IPAB attualmente svolge la propria attività di accoglienza estiva per bambini e ragazzi come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota di questo Settore, prot. 41064 del 09/12/2020, con la quale il Comune di Pollone è stato informato in merito all'originaria istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Pollone.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione. Constatato, inoltre, che lo statuto da ultimo proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni mobili e immobili nella formulazione approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 03/05/21.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Rilevato che la presente determinazione è assunta in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008.

*determina*

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;  
 - di riconoscere l'idoneità e autorizzare l'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Fondazione Colonia Alpina Emilio e Maria Gallo con sede nel Comune di Pollone, con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 16 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Si da atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

# STATUTO DELLA FONDAZIONE COLONIA ALPINA EMILIO E MARIA GALLO

## CAPO I

### Origine, scopo, patrimonio

#### Art. 1

##### Origine

La Fondazione Colonia Alpina Emilio e Maria Gallo, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dal fondatore Emilio Gallo e fu eretta in Ente morale con Regio Decreto del 20 dicembre 1923 con la finalità di offrire una cura climatica ai ragazzi che si trovassero in una condizione disagiata, promuovendone l'educazione fisica e morale.

La Fondazione ha sede nel Comune di Pollone (BI), Piazza Parrocchiale 1.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

#### Art. 2

##### Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere attività socio-culturali e ricreative per giovani, preferibilmente residenti nella Provincia di Biella e che si trovino in situazione di difficoltà.

Le attività vengono svolte nella proprietà situata a cavallo dei comuni di Pollone ed Occhieppo Superiore, conferita dal Fondatore al fine di consentire agli ospiti di soggiornare in un ambiente salubre e immerso nella natura, che possa incoraggiare il rispetto per l'ambiente e incentivare la passione per la montagna.

Tale attività viene principalmente svolta nel periodo estivo fornendo, tramite educatori ed animatori, corsi e momenti di riflessione su temi fondamentali nell'età evolutiva, quali la formazione dei legami di gruppo, il rispetto degli altri e dell'ambiente, la cura personale, oltre ad aspetti religiosi.

Nei restanti periodi dell'anno, la Fondazione offre soggiorni brevi, sempre con finalità comunitarie e formative, a giovani e famiglie legate ad associazioni, parrocchie e movimenti.

#### Art. 3

##### Patrimonio

Per consentire il perseguimento dei fini statutari e per garantirne il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio.

##### Fondo di dotazione indisponibile

- un immobile atto al soggiorno degli ospiti, iscritto al catasto dei fabbricati di Occhieppo Superiore, Foglio 4 Particella 50 Sub 1 e 2;
- un terreno, iscritto al catasto terreni di Occhieppo Superiore Foglio 4 Particella 51.

##### Fondo di dotazione disponibile

- un immobile residenziale, iscritto al catasto dei fabbricati di Pollone, Foglio 500 Particella 206;
- fabbricati rurali, iscritti al catasto dei fabbricati di Pollone, Foglio 12 Particella 87, Foglio 12 Particella 90, Foglio 12 Particella 93, Foglio 12 Particella 212;
- terreni adibiti a prati/bosco ceduo, iscritti al catasto terreni di Pollone Foglio 5 Particella 224, Foglio 12 Particella 89, Foglio 12 Particella 202, Foglio 12 Particella 209, Foglio 12 Particella 210, Foglio 12 Particella 211, Foglio 12 Particella 354, Foglio 12 Particella 86 ed iscritti al catasto terreni di Occhieppo Superiore, Foglio 4 Particella 313, Foglio 4 Particella 314, Foglio 4 Particella 315, Foglio 4 Particella 4, Foglio 4 Particella 11, Foglio 4 Particella 49.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere ulteriormente incrementato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Gli immobili costituenti il patrimonio della fondazione dovranno essere usati per il perseguimento dello scopo secondo la volontà del Fondatore.

Gli immobili non utilizzati direttamente saranno, secondo la volontà del Fondatore, in tutto o in parte locati, o, comunque, posti a reddito a favore della Fondazione stessa, accordandosi sempre la preferenza, a parità di condizione, ad eventuali richieste da parte di membri della famiglia del Fondatore.

Secondo le volontà del Fondatore, ai fini di preservare il patrimonio boschivo ed in particolare il castagneto in dotazione alla fondazione sarà evitato, per quanto possibile:

- a) il taglio di piante sane;
- b) il pascolo di capre;
- c) in generale qualsiasi danneggiamento al bosco.

Qualora il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere di tecnici, giudicasse necessario l'abbattimento di alberi, esso dovrà contemporaneamente provvedere a surrogarli con un quantitativo almeno superiore di nuovi alberi preferibilmente della stessa specie, evitando per quanto possibile conifere nel castagneto.

**Art.4**  
**Mezzi finanziari**

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) le contribuzioni provenienti da privati e da enti pubblici;
- c) le entrate ed i rimborsi derivanti da convenzioni e dall'attività ricettiva.

**Capo II**  
**Amministrazione della Fondazione**

**Art. 5**  
**Organi della Fondazione**

Sono organi della fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario referente contabile;
- d) il Revisore dei Conti, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla Legge per la sua nomina.

**Art. 6**  
**Composizione del Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque componenti nominati come di seguito indicato:

- a) un discendente, o suo coniuge, del fondatore o della linea collaterale della famiglia del fondatore; in mancanza di tal membro, questo sarà scelto fra i maggiori oblatori della fondazione;
- b) un delegato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella;
- c) un delegato nominato dal Vescovo di Biella;
- d) un delegato nominato dall'Ordine dei Medici della Provincia di Biella;
- e) un delegato nominato dalla Sezione di Biella del Club Alpino Italiano.

Il consiglio dura in carica cinque anni-e i relativi componenti non possono essere riconfermati per più di tre volte consecutive, senza l'interruzione di almeno un anno.

Il consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consigliere che, per qualsiasi causa, lasciasse vacante la carica, sarà sostituito da un altro da nominarsi nel più breve tempo dallo stesso ente cui competeva la nomina dello stesso consigliere; questi subentrerà nel turno di scadenza del primo.

Il Consiglio, parimenti, promuove la sostituzione di quel consigliere il quale, a giudizio di almeno tre quinti dei componenti del Consiglio stesso, abbia tenuto comportamento nocivo al buon andamento della fondazione.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 7**  
**Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo due volte l'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno otto giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate nel modo sopra indicato, se sono presenti tutti gli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio sono valide anche se tenute con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

**Art. 8**  
**Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1) Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e a mero titolo esemplificativo, provvede a:

- a) svolgere tutte le iniziative idonee al perseguimento dello scopo statutario, con riguardo al rispetto del patrimonio naturale secondo le volontà del fondatore;
- b) approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- c) deliberare i regolamenti interni;

- d) deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili e le loro modifiche sostanziali;
- e) deliberare le modifiche dello statuto, con la presenza di almeno quattro quinti dei componenti;
- f) deliberare lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti;
- g) Deliberare la nomina del Segretario - Referente contabile o, qualora ne ricorrano i presupposti, del Revisore dei Conti.

#### **Art. 9**

#### **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, tranne che per le materie per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate o assolute.

In caso di parità prevale il voto del Presidente

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi dell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può invitare alle riunioni, a mero titolo consultivo, esperti e consulenti i quali non avranno diritto di voto.

#### **Art. 10**

#### **Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione**

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e da un Segretario verbalizzante; quest'ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione volta per volta, anche in seno al Consiglio di Amministrazione, qualora assente il Segretario-referente contabile. I verbali originali vengono custoditi presso la sede della Fondazione stessa.

#### **Art.11**

#### **Attribuzione del Presidente**

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

#### **Art. 12**

#### **Il Segretario- referente contabile**

Il Segretario - Referente Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti e dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Tale figura è obbligatoria qualora non si provveda alla nomina del Revisore dei Conti.

Il Segretario - Referente Contabile collabora con il Presidente:

- nel partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che firma unitamente al Presidente;
- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Egli, inoltre, compatibilmente con la presenza o meno della figura del Revisore dei Conti:

- è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo;
- collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

#### **Art.13**

#### **Il Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili.

Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione qualora ricorrano i presupposti di legge per la sua nomina, viene scelto tra coloro che risultano iscritti nell'apposito Registro/Albo e dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato senza interruzione.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. La nomina di tale organo non è obbligatoria .

### **Capo III Norme Generali dell'amministrazione**

#### **Art. 14 esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

#### **Art.15 Estinzione della fondazione**

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C.. In tal caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione e/o fondazione con personalità giuridica privata e senza scopo di lucro avente scopi analoghi e, prioritariamente, avente sede ed operante nella Provincia di Biella, con vincolo essenziale del suo impiego per lo svolgimento di attività nel campo socio-educativo e/o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

### **CAPO IV Disposizione Finale**

#### **Art. 16 Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.